



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE – U.T.G.

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
- Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura
e Protezione Civile

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLA SALUTE
- Gabinetto

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Oggetto: Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*.

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Premessa

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 luglio u.s. – Serie generale n. 181 (suppl. ord. n. 26), è stata pubblicata la legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (cd. *“Decreto Semplificazioni bis”*).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Il decreto-legge n. 77/2021 reca un nutrito numero di disposizioni che vengono ad incidere principalmente su due ambiti.

Il primo riguarda l'articolato pacchetto di norme destinate a definire la *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), affidandone la responsabilità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la quale viene istituita un'apposita "Cabina di regia".

Il secondo fronte di intervento concerne le misure volte a recare snellimenti e semplificazioni dell'azione amministrativa.

Questa parte – che viene ad incidere anche sul regime degli appalti pubblici – contiene, inoltre, alcune disposizioni di interesse ai fini dell'esercizio dei compiti che le Autorità provinciali di p.s. sono chiamate ad esercitare nel campo della polizia amministrativa e di sicurezza.

Difatti, con l'art. 39-*quater*, il provvedimento introduce disposizioni tese a perfezionare e rendere più organici i canali di comunicazione attraverso i quali le Autorità sanitarie segnalano alle Autorità provinciali di p.s. le situazioni derivanti da patologie, suscettibili di far venir meno la capacità di non abusare delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

A ciò si aggiungono le previsioni con le quali il "Decreto semplificazioni *bis*" introduce alcuni significativi adeguamenti della disciplina generale del procedimento amministrativo che costituisce, naturalmente, la cornice generale di riferimento anche per la concessione dei titoli di polizia.

Si tratta, quindi, di novità di particolare rilevanza, sulle quali questo Dipartimento ritiene opportuno, con il presente atto di indirizzo, rassegnare all'attenzione alcuni primi orientamenti al fine di agevolarne l'applicazione.

2. *L'aggiornamento dei criteri direttivi per l'adozione del regolamento sulle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti per il conseguimento delle licenze in materia di armi*

Entrando nel merito, preme innanzitutto soffermare l'attenzione sulle misure che sono state introdotte per rendere ancor più funzionale ed efficiente il circuito informativo volto a consentire alle Autorità sanitarie di far risalire alle Autorità provinciali di p.s. informazioni circa l'esistenza di patologie o disturbi suscettibili di incidere sui requisiti di affidabilità richiesti per conservare la titolarità delle licenze di polizia in materia di armi.

Su questo fronte, l'art. 39-*quater* del D.L. n. 77/2021 reca disposizioni che agiscono su due versanti.

Il primo riguarda i criteri direttivi per l'adozione del decreto ministeriale finalizzato a definire le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità a conseguire qualunque autorizzazione in materia di porto delle armi, nonché ai fini del conseguimento del nulla osta all'acquisto delle armi stesse, previsto dall'art. 35, comma 7, TULPS.

Come è noto, l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha rimesso la disciplina di tali aspetti ad un decreto del Ministro della Salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno.

Esso prevede, inoltre, che, con lo stesso provvedimento, siano definite, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, anche le modalità di scambio protetto dei pertinenti dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli organi di polizia del sistema di pubblica sicurezza per lo svolgimento dei "procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione e al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

L'art. 39-*quater*, comma 1, del D.L. n. 77/2021 apporta due modifiche all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 204/2010.

La prima è funzionale a individuare gli organi di polizia, con i quali il Servizio sanitario nazionale è chiamato ad effettuare lo scambio di informazioni.

A tal fine, la novella chiarisce che tali organi si identificano negli "uffici e comandi delle Forze di polizia", espressione che, come è noto, designa le articolazioni delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Viene così superato il precedente testo dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 204/2010 che faceva appello alla formula "uffici delle Forze dell'ordine" che, rispetto al contesto in questione, appare meno precisa e meno appropriata.

Il secondo intervento è rappresentato dall'inserimento del nuovo comma 2-*bis* nel testo del ripetuto art. 6 del D. Lgs. n. 204/2010.

La nuova norma prevede che, con il menzionato decreto del Ministro della Salute, devono essere definite anche le modalità informatiche e telematiche con le quali il Sindaco – nella veste di Autorità sanitaria – comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venir meno dei requisiti psico-fisici, per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto d'armi, nonché al rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi rilasciato dal Questore, ai sensi dell'art. 35, comma 7, TULPS.

Naturalmente, queste previsioni diventeranno operative una volta che il ripetuto decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, avrà stabilito le relative declinazioni attuative.

3. Misure di immediata applicazione

In attesa del varo di questo provvedimento, l'art. 39-*quater* del D.L. n. 77/2021 rafforza il canale di comunicazione tra Autorità sanitarie e Autorità provinciali di p.s., con alcune mirate norme racchiuse nel comma 2.

In base a tale disposizione, il Sindaco, nella veste di Autorità sanitaria, nonché le altre Autorità sanitarie vengono adesso chiamati a comunicare al Prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti hanno adottato, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero di altra disposizione di legge, trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) per patologie suscettibili di determinare il venir meno dei requisiti psico-fisici richiesti per la concessione:

- a) dei titoli di polizia che abilitano all'acquisto e alla detenzione delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, ivi compreso il nulla osta di cui all'art. 35, comma 7, TULPS;
- b) di qualsiasi licenza di porto d'armi.

In virtù di tale disposizione, il Sindaco e le altre Autorità sanitarie, all'atto dell'applicazione del T.S.O., devono valutare se la patologia che ha dato luogo alla misura sia idonea ad incidere sui requisiti-psico fisici richiesti per il rilascio e il mantenimento dei predetti titoli di polizia.

A tal proposito è appena il caso di ricordare che, a mente dell'art. 33, terzo comma, della legge n. 833/1978, i T.S.O. sono sempre disposti su proposta motivata di un medico.

Solo nel caso in cui tale proposta induca a ritenere incisi i cennati requisiti, il Sindaco e le altre Autorità sanitarie effettueranno la comunicazione al Prefetto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Tale comunicazione costituisce l'atto di impulso per l'avvio di un'attività che il Prefetto deve svolgere per accertare se il soggetto sottoposto al T.S.O. detenga, a qualsiasi titolo, armi, munizioni o esplosivi ovvero sia titolare di un qualsivoglia permesso di porto d'arma.

Il cennato art. 39-*quater*, comma 2, secondo periodo, precisa che il Prefetto svolge questi accertamenti per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, dovendosi intendere per tale l'organo, nella cui "giurisdizione territoriale" ricade il luogo in cui l'interessato risulti residente o dimori abitualmente.

Nel caso in cui le verifiche svolte evidenzino una situazione di detenzione di armi, munizioni o di materie esplodenti, ovvero, di titolarità di permessi di porto d'arma, il Prefetto è tenuto a disporre il divieto di cui all'art. 39 TULPS.

Come si è detto, infatti, la sussistenza di una situazione in grado di incidere sui requisiti psico-fisici richiesti per le autorizzazioni in materia di armi e munizioni è compiuta dall'Autorità sanitaria all'atto dell'invio della comunicazione.

Va segnalato che, nelle more dell'adozione del menzionato divieto di competenza del Prefetto, l'ufficio o il comando della Forza di polizia competente può sempre disporre il ritiro cautelare delle armi, delle munizioni o di materie esplodenti, secondo la procedura prevista dall'art. 39, secondo comma, TULPS.

4. *Modifiche in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo*

Si è in anticipo in esordio come, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa e di sicurezza, sono suscettibili di assumere rilievo anche le disposizioni del D.L. n. 77/2021 che recano alcune mirate modifiche alla disciplina generale del procedimento amministrativo racchiusa nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Gli interventi introdotti riguardano innanzitutto la disciplina del silenzio-assenso contenuta nell'art. 20 della legge n. 241/1990, nell'ambito del quale l'art. 62 del D.L. n. 77/2021 inserisce il nuovo comma 2-*bis*.

La novella stabilisce che, nei casi in cui il formarsi del silenzio-assenso equivale a un provvedimento di accoglimento, l'amministrazione è tenuta a rilasciare per via telematica, su richiesta dell'interessato, un'attestazione dell'avvenuto decorso dei termini del procedimento e, pertanto, dell'intervenuto accoglimento della domanda.

L'attestazione deve essere rilasciata nel termine di dieci giorni. Decorso tale lasso di tempo, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Un altro intervento riguarda il limite temporale entro il quale la pubblica amministrazione può esercitare il potere di autotutela nella forma dell'annullamento del provvedimento amministrativo, disciplinato dall'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990.

La novella recata dall'art. 63 del D.L. n. 77/2021 riduce infatti da diciotto a dodici mesi il periodo di tempo entro il quale può essere disposto l'annullamento dell'atto.

5. *Indicazioni conclusive*

Tanto premesso, si osserva che il meccanismo apprestato dall'art. 39-*quater*, comma 2, del D.L. n. 77/2021 per rafforzare il dialogo tra Autorità sanitarie e Autorità provinciali di p.s. rappresenta uno strumento di particolare valenza ai fini della prevenzione dei possibili abusi delle armi, delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

munizioni e delle materie esplodenti derivanti da patologie o situazioni di disagio in grado di far venir meno nell'interessato i prescritti requisiti psico-fisici.

E', quindi, importante che siano da subite avviate le iniziative che possano essere utili a garantire la migliore e più completa applicazione di questo nuovo strumento.

A tal fine si sottopone all'attenzione l'opportunità che l'argomento, unitamente agli orientamenti qui formulati, sia sottoposto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di definire gli eventuali dettagli organizzativi necessari alla migliore attuazione del sistema di collaborazione introdotto.

Inoltre, considerato che la novella recata dal ripetuto art. 39-*quater* postula un'attiva collaborazione del Sindaco, quale Autorità sanitaria, si raccomanda ai Sig.ri Prefetti di rendere edotti i Sindaci delle rispettive Province, nelle forme ritenute più opportune, dei contenuti del presente atto di indirizzo.

Un'analogha partecipazione potrà essere effettuata dai Sig.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione in favore delle Amministrazioni regionali per le eventuali comunicazioni da inoltrare alle Aziende sanitarie locali.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione per la migliore attuazione delle indicazioni qui formulate, segnalando che, come sempre, l'Ufficio IV – Polizia Amministrativa e di Sicurezza di quest'Ufficio per l'Amministrazione Generale resta a disposizione per ogni consentito contributo o chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

